

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 10/09

5 febbraio 2009

Conclusioni dell'Avvocato generale nella causa C-369/07

Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

L'AVVOCATO GENERALE PAOLO MENGOZZI SUGGERISCE ALLA CORTE DI RIDURRE LE SANZIONI PECUNIARIE PROPOSTE DALLA COMMISSIONE CON RIFERIMENTO AL NON RECUPERO DA PARTE DELLA GRECIA DEGLI AIUTI DI STATO CONCESSI A OLYMPIC AIRWAYS E GIUDICATI ILLEGITTIMI DALLA CORTE DI GIUSTIZIA

In data odierna l'Avvocato generale Mengozzi ha presentato le sue conclusioni nella causa relativa alla mancata esecuzione da parte della Grecia della sentenza della Corte di giustizia che l'ha condannata per inadempimento¹ dell'obbligo di restituire gli aiuti concessi alla compagnia Olympic Airways.

Nel 2002 la Commissione ha dichiarato incompatibili con il mercato comune un aiuto alla ristrutturazione che aveva in precedenza autorizzato, nonché taluni aiuti operativi attuati tollerando il protrarsi del mancato versamento da parte di Olympic Airways di contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto sui carburanti e sui pezzi di ricambio, dei canoni dovuti a vari aeroporti, dei diritti aeroportuali e infine di una tassa per la modernizzazione e lo sviluppo degli aeroporti (c.d. «spatosimo»). Pertanto, ha imposto alla Grecia di adottare i provvedimenti necessari per recuperare dalla compagnia beneficiaria la seconda rata dell'operazione di ricapitalizzazione (41 milioni di euro), nonché gli aiuti operativi².

Ritenendo insufficienti le informazioni ottenute nel corso della procedura precontenziosa circa le operazioni di recupero degli aiuti, la Commissione ha presentato nel 2003 un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia, la quale ha condannato la Grecia³. In conseguenza della mancata esecuzione di tale sentenza, nel 2007 la Commissione ha nuovamente adito la Corte con la presente causa chiedendo la condanna della Grecia al pagamento di una penalità e di una somma forfetaria.

Posteriormente all'introduzione del presente ricorso il Tribunale di primo grado, su ricorso di Olympic Airways, ha parzialmente annullato⁴ la decisione del 2002 nella parte riguardante i

¹ C-415/03, del 12.05.2005, (v. [Comunicato stampa](#)).

² Decisione 2003/372/CE dell'11.12.2002 (GUUE 2003 L 132, p. 1).

³ Sentenza nella causa C-415/03, del 12.05.2005 (v. [Comunicato stampa](#)).

⁴ T-68/03 del 12.09.07 (v. [Comunicato stampa](#)).

diritti dovuti all'aeroporto internazionale di Atene e l'IVA dovuta sul carburante e sui pezzi di ricambio.

In via generale l'Avvocato generale Mengozzi ritiene che nell'ambito di una procedura per non esecuzione di una sentenza della Corte spetti alla Commissione fornire elementi sufficienti a provare la persistenza dell'inadempimento e allo Stato membro interessato contestare in modo approfondito e particolareggiato i dati da essa prodotti. Quest'ultimo, a suo giudizio, ove sostenga, come fa nel caso concreto la Grecia, di avere proceduto al recupero mediante una compensazione, deve fornire una documentazione da cui risultino chiaramente identificati sia la natura dei crediti del beneficiario dell'aiuto nei confronti dello Stato entrati in linea di conto ai fini della compensazione sia l'importo e il periodo a cui tali crediti si riferiscono.

La Grecia fa valere, nella specie, di avere ottenuto dalla compagnia beneficiaria la restituzione della totalità degli aiuti. Precisa che una parte di questi è stata compensata con somme riconosciute a Olympic Airways da alcuni lodi arbitrali⁵, che la Commissione, dal canto suo, pretende contengano nuovi elementi di aiuto. Al riguardo, l'Avvocato generale ritiene che, nell'ambito di una procedura per inadempimento ai sensi dell'art. 228 CE la Corte non possa pronunciarsi sulla natura di aiuto delle misure di recupero.

L'inadempimento

L'Avvocato generale Mengozzi ritiene che la Commissione non abbia provato il mancato recupero dell'aiuto di 41 milioni di euro nonché di una parte degli importi dovuti a titolo di **canoni aeroportuali**⁶ e dello "**spatosimo**"⁷, ma che la documentazione prodotta dalla Grecia sia, a suo parere, inidonea a provare l'effettivo versamento del saldo di quanto dovuto da Olympic Airways in base alla decisione della Commissione del 2002.

La sanzione pecuniaria

L'Avvocato generale ritiene che nel determinare il coefficiente di gravità da applicare, sia da considerare che l'importo degli aiuti ancora da recuperare è nettamente inferiore a quello considerato dalla Commissione. Occorre, infatti, tener conto dell'annullamento parziale della decisione del 2002 da parte del Tribunale e della circostanza che la Commissione non ha provato il mancato recupero di una parte degli aiuti dichiarati illegittimi da tale decisione.

Propone quindi di ridurre la penalità proposta dalla Commissione⁸ a **15 768 euro** per ogni giorno di ritardo nell'eseguire la sentenza del 2005, dal giorno in cui la Corte si pronuncerà in questa causa e fino all'avvenuta esecuzione. Ritiene inoltre adeguata l'imposizione di una somma forfetaria di **2 milioni di euro** per sanzionare l'inadempimento durante il periodo intercorrente fra la sentenza del 2005 e la data in cui sarà pronunciata la sentenza in questo giudizio⁹.

IMPORTANTE: L'opinione dell'Avvocato generale non vincola la Corte. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte di giustizia cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

⁵ A titolo di risarcimento del danno per la chiusura anticipata dell'aeroporto di Elliniko ed il trasferimento della compagnia all'aeroporto internazionale di Spata e per aver fornito servizi di interesse generale senza contropartita.

⁶ L'importo di due fatture – rispettivamente di 176 082,18 e 478 606,91 euro – sull'importo di 2,46 milioni di euro, figurante nella decisione della Commissione.

⁷ 38 192 997 euro, su un importo di 60 999 156 euro.

⁸ 53 611 Euro.

⁹ La Commissione aveva proposto un importo di 10 512 EUR per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia.*

Lingue disponibili: DE EL EN ES FR IT

*Il testo integrale delle conclusioni si trova sul sito Internet della Corte
<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-369/07>
Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674*

*Talune immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su EbS, "Europe by Satellite"
Servizio offerto dalla Commissione europea, Direzione Generale Stampa e Comunicazione
L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249
o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956*